

di Cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

TITOLO XV.

Disposizioni Generali.

ARTICOLO 116.

La Costituzione non riconosce altra Superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

E' libero ad ogni abitante nel Territorio della Repubblica l'esercizio privato del proprio Culto.

118.

L'arresto senza mandato preventivo d'un'Autorità, che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal Decreto posteriore d'un'Autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

119.

La Repubblica non riconosce altri privilegi, nè altri vincoli all'industria, e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la Legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la Repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di Leggi